

Legge regionale 09 marzo 1988 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali.

Art. 44

Manifestazioni di interesse turisticoesclusivamente locale

1. Con successiva legge regionale saranno disciplinate le funzioni degli enti locali per la realizzazione di manifestazioni di interesse turistico esclusivamente locale.